

1856 - COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA

Provvedimento n. 30150

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELL'ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287" del 6 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTO il proprio provvedimento n. 29658 dell'11 maggio 2021, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTO il proprio provvedimento n. 29760 del 13 luglio 2021, con il quale il procedimento è stato esteso alla società Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia;

VISTA l'istanza di partecipazione al procedimento presentata da Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), accolta con comunicazione del 15 giugno 2021;

VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021, con cui Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia ha dichiarato di aderire, "nella misura in cui siano ad essa applicabili in ragione della sua posizione", agli impegni presentati da Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia;

VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 2 alla presente delibera), con la quale Admiral Intermediary Services S.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTO il proprio provvedimento n. 29936 del 3 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, a far data dal 3 gennaio 2022, degli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance Public Limited Company e da Admiral Intermediary Services S.A., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell'ambito del *market test* in ordine agli impegni pubblicati;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 20 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

- 1.** 6Sicuro S.p.A. è una società attiva, anche tramite il sito *internet www.6sicuro.it*, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet mobile*, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. 6Sicuro S.p.A. è controllata da Assiteca S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo che ne detiene la totalità del capitale sociale.
- 2.** CercAssicurazioni.it S.r.l. è una società attiva, anche tramite il sito *internet www.segugio.it*, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet mobile*, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. CercAssicurazioni.it S.r.l. è controllata dal Gruppo Mutui online S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.
- 3.** Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia è una società operante in regime di stabilimento, anche per il tramite del sito *internet www.comparameglio.it*, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet mobile*, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale.
- 4.** Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. è una società attiva, anche tramite il sito *internet www.facile.it*, nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi di varia natura, quali quelli assicurativi, finanziari, di telefonia mobile, di *internet mobile*, ADSL, *Pay-tv*, noleggio auto, nonché quelli di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. è controllata da Foscolo Midco S.a.r.l. che ne detiene la totalità del capitale sociale.
- 5.** Admiral Intermediary Services S.A. è un intermediario assicurativo del gruppo Admiral attivo in Italia in regime di libertà di stabilimento e operante, tramite il marchio registrato ConTe, nella distribuzione di polizze assicurative ramo danni, con particolare riferimento a quelle per auto, moto e ciclomotori. Admiral Intermediary Services S.A. è iscritta all'elenco degli intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- 6.** Allianz Direct S.p.A. (già Genialloyd S.p.A.) è una società del gruppo Allianz, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Allianz Direct S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet www.allianzdirect.it*, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Allianz Direct è controllata da Allianz S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.
- 7.** B2C Innovation S.p.A. è un intermediario assicurativo attivo nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni, dove opera anche con il marchio registrato 24hassistance. B2C Innovation S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet www.24hassistance.com*, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. B2C Innovation S.p.A. è controllata da Duepuntozero S.r.l. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.
- 8.** Bene Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo assicurativo Bene, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Bene Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet www.bene.it*, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Bene Assicurazioni S.p.A. è controllata da Bene Holding S.p.A. che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.
- 9.** Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una società del gruppo societario Reale Group, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet www.italiana.it*, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è controllata da Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

10. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è una società di Unipol Gruppo S.p.A. attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.linear.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è controllata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

11. FIT S.r.l. Società Benefit è una società del Gruppo assicurativo Bene, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, anche per il tramite dei portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. FIT S.r.l. Società Benefit è controllata da Bene Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

12. Genertel S.p.A. è una società del gruppo Assicurazioni Generali attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita. Genertel S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.genertel.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Genertel S.p.A. è controllata da Genertelife S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

13. HDI Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo HDI attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita. HDI Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.hdiassicurazioni.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. HDI Assicurazioni S.p.A. è controllata da HDI International AG che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

14. Prima Assicurazioni S.p.A. è un intermediario assicurativo che distribuisce polizze assicurative ramo danni di Great Lakes Insurance SE (società del gruppo Munich Re), Wakam, iptiQ EMEA P&C S.A. – Italia e iptiQ EMEA P&C S.A. – Germania. Prima Assicurazioni S.p.A. distribuisce anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e furgoni, sia mediante il proprio sito *internet* www.prima.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Prima Assicurazioni S.p.A. è controllata da First Technologies Holding S.p.A., che ne detiene la maggioranza del capitale sociale.

15. Quixa Assicurazioni S.p.A. è una società del gruppo AXA, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Quixa Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.quixa.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Quixa Assicurazioni S.p.A. è controllata da AXA Assicurazioni S.p.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

16. Verti Assicurazioni S.p.A. è una società del gruppo MAPFRE, attiva nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative ramo danni. Verti Assicurazioni S.p.A. vende anche direttamente tali polizze, tra le quali figurano anche quelle per auto, moto e ciclomotori, sia mediante il proprio sito *internet* www.verti.it, sia mediante i portali *online* gestiti dalle società che operano nel mercato della comparazione e commercializzazione di offerte relative a servizi assicurativi. Verti Assicurazioni S.p.A. è controllata da MAPFRE Internacional S.A. che ne detiene la totalità del capitale sociale.

17. Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia è una società del gruppo Zurich, attiva in regime di stabilimento nel mercato italiano della vendita di polizze assicurative rami danni e vita.

18. Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia è la società del gruppo Zurich attiva nel mercato italiano della vendita diretta di polizze di responsabilità civile auto (RCA).

19. Con comunicazione del 15 giugno 2021 è stata inoltre accolta l'istanza di partecipazione al procedimento presentata dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA).

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

20. In data 9 febbraio 2021 l'Autorità ha ricevuto una segnalazione, integrata in data 5 marzo 2021, in base alla quale, almeno a partire dal 2012, i principali operatori che forniscono servizi di comparazione di prezzo e le principali imprese assicurative presenti sulle piattaforme di comparazione avrebbero coordinato le proprie strategie commerciali nella vendita diretta di polizze RCA, praticando ai consumatori finali sconti attenuati grazie alla conoscenza reciproca

delle condizioni di vendita offerte sui portali di comparazione. Secondo il segnalante, tale coordinamento avrebbe avuto luogo attraverso un intenso e regolare scambio di informazioni strategiche relative alle condizioni economiche di vendita diretta delle polizze RCA, attuato mediante la condivisione di *report* elaborati e distribuiti dalle società di comparazione di prezzo, riguardanti, tra l'altro, il posizionamento dei concorrenti sui portali di comparazione, la differenza con il premio quotato dai concorrenti, i dati dei consumatori e quelli dei preventivi. Tali scambi avvenivano con cadenza periodica regolare e venivano discussi, tra i comparatori e le singole imprese assicurative, anche durante apposite sessioni di *business review*.

21. L'Autorità ipotizzava che la condotta in esame potesse rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, risultando potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario, in quanto riguardante l'intero territorio nazionale, con il coinvolgimento della quasi totalità degli operatori che erogano servizi di comparazione di prezzo, nonché le principali imprese assicurative, appartenenti a gruppi multinazionali che operano a livello mondiale.

22. In data 11 maggio 2021 l'Autorità deliberava quindi di avviare un procedimento nei confronti delle società 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

23. Con provvedimento del 13 luglio 2021, il procedimento veniva esteso a Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.

24. Nel corso del procedimento, tutte le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, al fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Di tali impegni l'Autorità ha deliberato la pubblicazione, a far data dal 3 gennaio 2022, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni.

III. IL MERCATO RILEVANTE

25. Si osserva preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza¹, nella valutazione di un'intesa la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare le dinamiche concorrenziali e alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito.

26. Ciò premesso, i servizi oggetto della fattispecie segnalata interessano l'assicurazione danni, relativamente al segmento RC Auto, con particolare riferimento alla vendita diretta. Lo scambio di informazioni in cui sarebbe consistita l'intesa segnalata si è altresì caratterizzato per il coinvolgimento delle principali società di comparazione di prezzo, le quali avrebbero elaborato e distribuito con cadenza periodica i *report* contenenti le informazioni sensibili da un punto di vista concorrenziale.

27. Ai fini dell'individuazione del mercato interessato appare possibile quindi fare riferimento, in prima approssimazione, al consolidato orientamento dell'Autorità secondo cui i prodotti assicurativi possono essere distinti in funzione del rischio di cui assicurano la copertura, ovvero nel caso di specie all'assicurazione danni, relativamente al segmento RC Auto, con particolare riferimento alla vendita diretta.

28. Dal punto di vista geografico, i fatti segnalati hanno riguardato l'intero territorio nazionale che si connota per l'omogeneità delle condizioni di offerta a parità di rischio assicurato e dei requisiti richiesti per la fornitura dei servizi assicurativi in questione.

IV. LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI RISCONTRATE NELL'AVVIO DI ISTRUTTORIA E I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI

29. Nel provvedimento di avvio di istruttoria, sulla base della segnalazione pervenuta in data 9 febbraio 2021 (e integrata il 5 marzo 2021), si ipotizzava l'esistenza di un'intesa consistente in uno scambio di informazioni relativo alle condizioni di vendita diretta delle polizze RCA, intercorso tra le principali società che offrono servizi di comparazione di prezzo, ossia 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. e la maggior parte delle principali imprese assicurative attive in Italia, vale a dire Allianz Direct S.p.A., Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A. e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia. Il

¹ [Cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, VI, 7 maggio 2020, nn. 3501, 3502, 3503, 1801B - Servizi di prenotazione del trasporto taxi - Milano; Consiglio di Stato, sentenza del 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, nel caso 1782 - Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta; Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, *Logistica Internazionale*.]

procedimento veniva poi esteso con provvedimento n. 29760 del 13 luglio 2021 alla società Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.

30. Lo scambio di informazioni sarebbe avvenuto tramite la distribuzione periodica, con cadenza per lo più giornaliera o settimanale, di *report* contenenti informazioni relative, tra l'altro, ai premi delle polizze RCA quotati sui portali di comparazione di prezzo di Facile, Segugio, ComparaMeglio e 6Sicuro, al posizionamento delle imprese assicurative sui portali di comparazione, ai dati dei consumatori che avevano formulato la richiesta di preventivo, ecc... Tale scambio di informazioni, risalente almeno al 2012, sarebbe risultato ancora in corso.

31. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ipotizzava che tale scambio di informazioni sensibili, altrimenti non accessibili in maniera massiva e con le medesime modalità di fruizione, anche temporale, fosse volto a consentire alle imprese assicurative di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA, tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti nel segmento della vendita diretta. La costante disponibilità di una elevata quantità di informazioni recenti, granulari e monitorabili, anche alla luce delle Linee Guida comunitarie relative agli accordi di cooperazione orizzontale², avrebbe artificiosamente aumentato la trasparenza dal lato dell'offerta con conseguente alterazione del comportamento economico e della politica di prezzo delle imprese assicurative in ordine alla vendita diretta di polizze RCA. I comparatori di prezzo, tra l'altro, avrebbero anche organizzato sessioni di *business review* con lo scopo di rendere le compagnie assicurative edotte riguardo alle possibilità di utilizzo dei dati sensibili oggetto di scambio. Lo scambio di informazioni avrebbe avuto luogo anche durante il periodo del primo *lockdown* imposto dal Governo per contrastare il diffondersi del virus Covid-19.

32. Tali condotte apparivano, dunque, idonee a determinare un'alterazione delle dinamiche competitive tra le imprese assicurative attive in Italia nella vendita diretta di polizze RCA, risultando pertanto suscettibili di configurare una fattispecie di intesa contraria all'articolo 101 TFUE.

33. Successivamente all'avvio del procedimento, a valle degli approfondimenti istruttori compiuti sugli elementi acquisiti agli atti, ivi inclusi i documenti ispettivi, la fattispecie - ipotizzata in avvio quale restrizione per 'oggetto' - appariva più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto'. Infatti, dalla disamina della documentazione in atti emergeva come i dati scambiati, per natura e tipologia, si prestassero a differenti possibili utilizzi nell'ambito delle politiche commerciali delle imprese. Dunque lo scambio informativo non appariva di per sé univocamente volto alla fissazione di premi più elevati, ma anche alla formulazione di offerte più appetibili (ad esempio mediante riquotazioni alla clientela), non potendo quindi essere valutato come un cartello³.

34. In conclusione, non risultava confermata la "idoneità in concreto" dello scambio informativo a ledere la concorrenza, secondo lo schema della restrizione per oggetto.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

35. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio, con comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 1 alla presente delibera), 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90".

36. Con comunicazione del 22 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021, Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia ha dichiarato di aderire, "nella misura in cui siano ad essa applicabili in ragione della sua posizione", agli impegni presentati da Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia;

37. Nel seguito, si riporta una breve descrizione degli impegni presentati, così come pubblicati per la sottoposizione al *market test*.

38. Sub Impegno n. 1, i comparatori propongono di inviare (e le imprese assicurative si impegnano a ricevere) solo *report* così, in sintesi, strutturati:

- i dati inviati non devono contenere informazioni identificative del preventivo o dell'utente che lo richiede,

² [Cfr. Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01.]

³ [Cfr. punto 59 delle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01 (secondo cui "La comunicazione di informazioni fra concorrenti può inoltre costituire un accordo, una pratica concordata o una decisione di un'associazione di imprese aventi come oggetto la fissazione dei prezzi o delle quantità. Questo tipo di scambi di informazioni verrà di norma valutato come un cartello e subirà eventualmente le medesime ammende. Lo scambio di informazioni può anche facilitare l'attuazione di un cartello consentendo alle imprese di controllare se i partecipanti rispettano i termini concordati. Questo tipo di scambi di informazioni verrà valutato come parte del cartello".)]

- le informazioni in merito ai premi offerti dalle imprese assicurative/intermediari mediante i comparatori saranno rese in forma anonima e aggregata, come media delle 5 quotazioni più economiche;
- tali dati non devono essere trasmessi con una frequenza superiore a una settimana e devono essere relativi a preventivi creati almeno tre mesi prima rispetto all'invio;
- potranno essere inviati in forma disaggregata i soli dati sui premi che rispettino le seguenti condizioni: i) i dati saranno relativi ai 5 premi più economici offerti tramite i Comparatori, saranno anonimizzati e relativi ai preventivi creati almeno sei mesi prima, ovvero ii) anche su base giornaliera e per preventivi creati fino al giorno prima nel caso di dati relativi alle sole quotazioni dell'impresa destinataria del *report*, a condizione che non contengano dati e informazioni relative ad altri concorrenti;
- ciascuna Impresa Assicurativa e Intermediario potrà ricevere informazioni sul *ranking* delle proprie quotazioni rispetto alle quotazioni di altre imprese, a condizione che le stesse si riferiscano a preventivi creati almeno sei mesi prima;
- potranno inoltre essere fornite alle Imprese Assicurative e agli Intermediari:
 - i) la percentuale di volte in cui l'impresa ricevente il *report* ha formulato l'offerta più economica (*Best Price*);
 - ii) con cadenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei Premi (in merito, ad esempio, ai tassi di conversione dei preventivi in polizze, alle percentuali di salvataggio o ad altri dati relativi alle performance registrate sui Comparatori), purché le stesse riportino dati che siano aggregati a (a) livello di almeno 5 Imprese Assicurative e Intermediari; e/o (b) per settore (auto, moto, autocarri), e/o per zona geografica (regione), e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione mobile, canali fisici). Inoltre la singola impresa ricevente il *report* potrà ricevere informazioni disaggregate sulla sua *performance* individuale (es. numero di preventivi convertiti in polizze e numero di preventivi salvati).
 - iii) con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermedie dal Comparatore durante la settimana precedente, esclusivamente in forma aggregata per settore (auto, autocarri), per zona geografica (regione) e/o per canale di vendita (sito versione *desktop*, versione mobile, canali fisici).

39. Sub Impegno n. 2, le Parti si impegnano a svolgere sessioni di c.d. *business review* esclusivamente su base bilaterale tra un Comparatore e una singola Impresa Assicurativa o un singolo Intermediario, a far ivi circolare - salvo obblighi di legge - unicamente le informazioni di cui all'Impegno n.1 e a redigere apposito verbale.

40. Sub Impegno n. 3, le Imprese Assicurative e gli Intermediari propongono di non aderire a servizi di reportistica che prevedano modalità di elaborazione e/o circolazione delle informazioni non conformi ai criteri di cui all'Impegno n. 1.

41. Sub Impegno n. 4, infine, è previsto che i *report* elaborati dai Comparatori in conformità ai criteri di cui all'Impegno n. 1 saranno resi accessibili dal Comparatore a Imprese Assicurative e Intermediari anche non attivi sul proprio portale laddove ne facciano richiesta, a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie.

42. Le Parti si impegnano a conformarsi a tali impegni entro il termine di 2 mesi dalla notifica del provvedimento con cui l'Autorità dovesse renderli obbligatori.

43. Con comunicazione del 21 ottobre 2021, integrata in data 2 dicembre 2021 (cfr. All. 2 alla presente delibera), Admiral Intermediary Services S.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90".

44. In base all'impegno sub E.1 Admiral accetterà di ricevere *report*/servizi dati dai comparatori solo laddove questi prevedano le seguenti specifiche limitazioni sui flussi di dati:

- le informazioni su premi ed eventuali condizioni accessorie dei concorrenti dovranno essere condivise in forma anonima e aggregata, attraverso l'indicazione della media delle 5 quotazioni più economiche;
- la frequenza di condivisione di tali informazioni *aggregate* non potrà essere superiore a quella settimanale; il *report* potrà contenere solo informazioni relative a preventivi risalenti ad almeno 3 mesi prima la condivisione dello stesso;
- le informazioni su premi e altre eventuali condizioni accessorie presenti sui comparatori potranno essere condivisibili in forma *disaggregata* solo se: i) relative a preventivi di almeno sei mesi prima; ii) anonimizzate; iii) relative solo ai 5 premi più economici;
- sarà vietato ricevere informazioni che consentano di risalire al singolo preventivo del concorrente e/o al cliente che ha chiesto il preventivo al concorrente;
- Admiral potrà ricevere informazioni riguardanti il *ranking* delle proprie quotazioni rispetto a quelle di altre imprese, a condizione che tali informazioni riguardino i preventivi creati almeno sei mesi prima;
- Admiral potrà ricevere: i) la percentuale di volte in cui la stessa ha formulato il *best price*, su base giornaliera e relativamente ai preventivi formulati fino al giorno precedente; ii) con cadenza giornaliera, informazioni relative a variabili non connesse all'andamento dei premi (ad esempio, tassi di conversione dei preventivi in polizze, percentuali di salvataggio o altri dati relativi alle *performance* registrate sui comparatori), purché le stesse riportino dati che siano aggregati a (a) livello di almeno 5 Imprese Assicurative e Intermediari; e/o (b) per settore (auto, moto, autocarri), e/o per zona geografica (regione), e/o per canale di vendita (sito *web* versione *desktop*, versione mobile, canali fisici); iii) con cadenza settimanale, informazioni sul totale delle vendite intermedie dal Comparatore durante la settimana

precedente, esclusivamente in forma aggregata per settore (auto, autocarri), per zona geografica (regione) e/o per canale di vendita (sito versione *desktop*, versione mobile, canali fisici).

45. Il correlato impegno sub E.2 di Admiral riguarda le eventuali attività di *business review*, che dovranno avvenire in modalità bilaterale e potranno prevedere circolazione di informazioni solo in forma aggregata secondo le modalità di cui all'impegno E.1. Con l'impegno E.3 Admiral si impegna infine a non aderire a servizi di reportistica che non siano rispettosi dei criteri *sub* E.1 e E.2

46. Admiral si impegna ad attuare tali impegni entro 2 mesi dell'eventuale decisione di loro accettazione, per una durata indefinita.

VI. LA PUBBLICAZIONE DEGLI IMPEGNI E IL MARKET TEST

47. Nella riunione del 3 dicembre 2021 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente inidonei a risolvere le preoccupazioni concorrenziali espresse in avvio, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

Nel provvedimento di pubblicazione l'Autorità specificava che, allo stato degli accertamenti e, in particolare, alla luce degli elementi acquisiti a seguito dell'avvio di istruttoria, la fattispecie, ipotizzata in avvio come restrizione per 'oggetto', fosse più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto'.

48. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 3 gennaio al 2 febbraio 2022.

49. Nel corso del *market test*, in data 2 febbraio 2022 sono pervenute le osservazioni di MSA - Multi Serass S.r.l., società che gestisce in *full outsourcing* i sinistri per conto di compagnie di assicurazione di piccole dimensioni e supporta operatori stranieri o *start-up* nazionali, offrendo loro servizi di consulenza organizzativa, regolamentare e strategica.

50. MSA ritiene anzitutto che il servizio dati previsto dagli impegni possa rappresentare uno strumento per ridurre le barriere di ingresso del mercato assicurativo italiano, consentendo alle imprese straniere o *start-up* di avere a disposizione quel *set* informativo minimo per valutare opportunità e strategia di ingresso. In particolare, secondo MSA, la possibilità di conoscere i premi più economici, seppure in forma anonima e aggregata, e la percentuale di volte in cui il proprio prezzo è il migliore, stimolerebbe una concorrenza dinamica e prezzi competitivi.

51. La società aggiunge che, affinché il servizio dati possa svolgere appieno tale funzione pro-concorrenziale, il dato fornito dai comparatori dovrebbe dare un'indicazione in merito ai prezzi delle polizze effettivamente vendute e, in tale ottica, "la media dei migliori prezzi dovrebbe essere quanto più vicina possibile al *best price*". Parallelamente, secondo MSA, la storicità dei dati dovrebbe essere definita in funzione della frequenza (tipicamente settimanale) con cui le imprese assicurative modificano i prezzi delle proprie offerte: in particolare, MSA ritiene che una storicità inferiore a tre mesi rispetti maggiormente le dinamiche del mercato assicurativo favorendo dinamiche competitive senza creare un'indebita trasparenza del mercato.

VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

52. Le Parti non hanno presentato modifiche accessorie agli impegni.

VIII. IL PARERE DELL'IVASS

53. L'IVASS, con parere pervenuto in data 20 aprile 2022, ha rappresentato di non avere rinvenuto, ad esito dell'analisi svolta sulla documentazione prodotta, elementi in contrasto con l'orientamento dell'Autorità di chiudere il procedimento rendendo obbligatori gli impegni presentati dalle Parti e sottoposti a *market test*, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter comma 1, della legge n. 287/90.

IX. VALUTAZIONI

54. Il procedimento ha ad oggetto la verifica di possibili criticità concorrenziali derivanti dallo scambio indiretto di informazioni relativo alle condizioni di vendita diretta delle polizze RCA, intercorso tra la maggior parte delle principali imprese assicurative attive in Italia per il tramite delle principali società che offrono servizi di comparazione di prezzo, e realizzatosi attraverso la distribuzione periodica di *report* contenenti informazioni relative, tra l'altro, ai premi delle polizze RCA quotati sui portali di comparazione, al posizionamento delle offerte formulate dalle imprese assicurative su detti portali e ai dati dei consumatori richiedenti i preventivi.

55. Nel provvedimento di avvio si ipotizzava che tale scambio di informazioni sensibili fosse volto a consentire alle imprese assicurative di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA, tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti nel segmento della vendita diretta.

56. Successivamente all'avvio, valutati gli elementi acquisiti agli atti, ivi inclusi i documenti ispettivi, la fattispecie - come evidenziato nel provvedimento di pubblicazione degli impegni - appariva più propriamente riconducibile ad una restrizione per 'effetto', anziché ad una restrizione per 'oggetto'. Ciò, in particolare, in considerazione del fatto che i dati scambiati, per natura e tipologia, sembravano prestarsi a differenti possibili utilizzi nell'ambito delle politiche

commerciali delle imprese e dunque lo scambio informativo, non apparendo di per sé univocamente volto al contenimento degli sconti delle polizze RCA, non poteva essere valutato alla stregua di un cartello⁴.

57. Nel corso del procedimento, come sopra illustrato, tutte le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n.287/90, al fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

58. Detti impegni, nella versione oggetto di pubblicazione e successivamente non modificata, appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio e successivamente emerse nel corso del procedimento.

59. Nello specifico, quanto all'impegno n. 1 presentato dalle Parti - corrispondente all'impegno E.1 di Admiral -, si osserva anzitutto che i dati di prezzo di cui si ammette la circolazione, subordinatamente alle condizioni previste nell'impegno stesso, sono sempre relativi alle offerte formulate dalle compagnie assicurative a seguito delle richieste di preventivo dei consumatori e non attengono - diversamente da quanto affermato dall'impresa partecipante al *market test* - ai prezzi delle polizze effettivamente vendute. Ciò evita la circolazione tra concorrenti di dati relativi alle vendite di ciascuna compagnia assicurativa, e si coniuga con il parallelo impegno a trasmettere a ciascuna impresa destinataria dei *report* informazioni disaggregate limitatamente alla propria *performance* individuale (e cioè limitatamente al numero dei propri preventivi poi convertiti in polizze).

60. La prospettazione di non far circolare nella reportistica informazioni identificative del preventivo o dell'utente che ne ha fatto richiesta riduce inoltre il rischio che le compagnie assicurative dispongano dei criteri di 'personalizzazione' del prezzo dei propri concorrenti.

61. Parallelamente, la prevista aggregazione e conseguente anonimizzazione delle offerte, anch'essa oggetto dell'impegno n. 1, evitano l'individuazione, da parte dei fruitori della reportistica, sia del *best price* (nonché del *second* o *third best price*, e così via), sia - ancora - del *worst price*, nonché dell'identità della compagnia che li abbia proposti. Inoltre, il numero delle offerte più economiche la cui media costituirà il dato aggregato (5) è idoneo a diluire la intellegibilità e significatività del dato, allontanando sufficientemente quest'ultimo dall'identificazione del *best price*. Infatti, una media calcolata su un numero inferiore di offerte, quale quella auspicata in sede di *market test*, sarebbe idonea a ricreare un'indebita trasparenza sui prezzi migliori.

62. Diversamente da quanto osservato in sede di *market test*, inoltre, i previsti livelli di storicità per i dati aggregati - commisurati a tre mesi prima rispetto l'invio del dato -, e per i dati disaggregati - commisurati in sei mesi prima rispetto l'invio del dato -, nonché le previste frequenze di invio delle informazioni (non superiore alla settimana per i dati aggregati) sono in grado di eliminare il rischio di trasparenza indebita del mercato, evitando che le imprese di assicurazione conoscano le variazioni di prezzo dei propri concorrenti in tempo reale o quasi reale, nonché che possano su tale base prevedere le loro future intenzioni di prezzo.

63. Per quanto concerne, infine, i dati relativi ai tassi di conversione dei preventivi in polizze, percentuali di salvataggio, totale delle vendite intermedie dal comparatore, che comunque non attengono direttamente alle variabili di politica commerciale delle imprese assicurative, la loro prevista circolazione in forma solo aggregata è idonea a escluderne la rilevanza anticoncorrenziale.

64. L'impegno n. 2 delle Parti - corrispondente all'impegno E.2 di Admiral -, prevedendo sessioni di *business review* solo bilaterali (tra comparatore-impresa), elimina il rischio di discussioni congiunte tra concorrenti, nell'ambito delle quali possano circolare dati sulle rispettive *policy* di prezzo.

65. L'impegno n. 3 delle Parti - corrispondente all'impegno E.3 di Admiral - garantisce poi che le imprese aderiscano a servizi di reportistica solo se conformi ai principi definiti dagli impegni.

66. L'impegno n. 4 delle Parti, infine, vincola i comparatori a rendere i *report* - formati secondo i criteri di cui agli impegni - accessibili anche da parte di soggetti non attivi sui portali dei comparatori, consentendo a questi ultimi di confrontarsi con i prezzi praticati *online*, e in tal senso può agevolare l'ingresso di nuovi operatori nella vendita diretta. Come ritenuto anche in sede di *market test*, il servizio dati così consegnato può infatti essere strumento per ridurre le barriere di accesso al mercato per imprese straniere e *start-up*, che sulla base di tale *set* informativo minimo - rispettoso di tutte le condizioni e i limiti indicati - potranno valutare opportunità e strategie di ingresso.

67. In conclusione, l'insieme degli impegni presentati tanto da Admiral quanto dalle altre Parti del procedimento, comportando una serie di modifiche sostanziali della reportistica inviata dai comparatori alle imprese di assicurazione, tali da eliminare il rischio di un loro utilizzo in senso anticoncorrenziale, consente di superare le preoccupazioni manifestate in sede di avvio e successivamente emerse nel corso del procedimento.

68. In considerazione del fatto che, in sede di avvio, era stato ipotizzato che le condotte fossero state poste in essere anche da Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia (ZIP), che invece è risultata non essere attiva nel segmento della vendita *online* di polizze assicurative e non avere alcun rapporto con le società che offrono servizi di comparazione di prezzo, gli impegni presentati sono tali da poter chiudere il procedimento anche nei confronti di Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia senza accertamento dell'infrazione e senza divenire per essa obbligatori.

⁴ [Cfr. punto 59 delle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01.]

69. L'Autorità si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento in presenza di una modifica determinante della situazione di fatto rispetto ad ogni elemento su cui si fonda la decisione e, in particolare, qualora Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia dovesse divenire attiva nel segmento della vendita *online* di polizze assicurative RCA e decidesse di accedere a *report* elaborati dai comparatori.

X. CONCLUSIONI

70. In conclusione, gli impegni proposti dalle Parti e oggetto della pubblicazione deliberata in data 3 dicembre 2021 affrontano in modo puntuale le possibili criticità concorrenziali inerenti allo scambio informativo realizzato attraverso le piattaforme di comparazione, oggetto di avvio, e pertanto risultano idonei, nel loro insieme, a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali oggetto del presente provvedimento.

71. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni presentati e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990;

RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge citata;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione nei confronti di 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary Services S.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990;

c) che 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it S.r.l., Daina Finance Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A., Allianz Direct S.p.A., B2C Innovation S.p.A., Bene Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., FIT S.r.l. Società Benefit, Genertel S.p.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Prima Assicurazioni S.p.A., Quixa Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia e Admiral Intermediary

Services S.A. presentino: c1) entro 3 mesi dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione; e c2) ogni due anni, una relazione sul complessivo stato di attuazione degli impegni. La prima di tali relazioni dovrà essere presentata dopo due anni dalla data di presentazione della relazione di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli